

## REGOLAMENTO (CEE) N. 346/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1991.

che modifica il regolamento (CEE) n. 2566/90 relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1989 detenute dagli organismi ammassatori greci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che gli organismi ammassatori greci, in conformità del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto,

alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3601/90<sup>(6)</sup>, hanno posto in vendita a prezzi fissati in anticipo le uve secche sultanine del raccolto 1989 da essi acquistate, ai fini della loro trasformazione per il consumo umano, in applicazione del regolamento (CEE) n. 2566/90 della Commissione<sup>(7)</sup>;

considerando che è opportuno rivedere il prezzo di vendita di tali prodotti per tener conto del deprezzamento qualitativo, dell'impatto della svalutazione della dracma e della necessità di smaltire le scorte del raccolto 1989;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2566/90 è sostituito dal seguente:

*- ALLEGATO II*

Qualità e prezzi delle uve secche di cui all'articolo 1:

	(in ECU/100 kg)
Sultanina n. 1	52,162
Sultanina n. 2	51,072
Sultanina n. 4	49,401
Sultanina n. 5	47,221

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 54.

<sup>(7)</sup> GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 8.